

**CONSIDERAZIONI SULLA LEGGE UNGHERESE IN MATERIA DI
CARNE COLTIVATA
(NOTIFICA 2024/0394/HU - UNGHERIA)**

Irragionevolezza della normativa ungherese ai sensi del regolamento europeo sui *novel food*

La normativa approvata in Ungheria e sottoposta alla procedura TRIS sancisce il divieto di produrre e immettere sul mercato carne coltivata e prodotti contenenti carne coltivata fra gli ingredienti, ad eccezione dell'uso medico e veterinario. Il divieto è sancito prima che tale alimento sia autorizzato dalla Commissione Ue, previo parere dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), ai sensi del regolamento dell'Unione europea n. 2283/2015 in materia di nuovi alimenti e ingredienti alimentari (c.d. *novel food*). Ciò appare evidentemente privo di ragionevolezza: la commercializzazione di tale tipologia di carne è già vietata, in base alla citata disciplina Ue, non essendo mai stata autorizzata.

Limitazione al principio di libera circolazione

Qualora l'immissione in commercio di carne coltivata fosse autorizzata dall'Ue, ai sensi della citata disciplina sui *novel food*, il divieto di qualunque attività riguardante «la produzione e l'immissione sul mercato di carne coltivata e di prodotti contenenti carne coltivata fra gli ingredienti», disposto da parte dell'Ungheria, sarebbe illegittimo, poiché idoneo a ostacolare la libera circolazione delle merci, uno dei principi fondanti dell'Unione europea (art. 34 del Trattato sul funzionamento dell'Ue).

La deroga al principio di libera circolazione può essere giustificata solo da un interesse generale di natura non economica (ad esempio, tutela della salute, ordine pubblico o pubblica sicurezza); non deve costituire una discriminazione o restrizione dissimulata; dev'essere proporzionata. Dunque, per derogare a tale principio non basta citare la tutela della salute fisica e mentale, senza fornire una qualche ragione a fondamento, o accampare la tutela dei «valori fondamentali» e della «produzione alimentare tradizionale», come fa la legge in questione.

Distorsione del principio di precauzione

La legge ungherese vieta preventivamente ogni utilizzo relativo alla carne coltivata, «ad eccezione dell'uso medico e veterinario» al fine di tutelare i «diritti fondamentali alla salute fisica e mentale e a un ambiente sano sanciti dalla Legge fondamentale» ungherese. Dunque, il divieto si fonda sull'applicazione del principio di precauzione. Tale principio, codificato nella disciplina europea (art. 7, regolamento n. 178/2002), può essere invocato quando «venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico», in quanto i dati disponibili non consentono una valutazione completa del rischio. Il principio di precauzione viene distorto dalla legge in esame, poiché non è declinato in termini di prove circa la dannosità derivante dal consumo di carne coltivata. La legge si limita a evidenziare «l'indiscutibile impatto positivo della produzione alimentare tradizionale sull'agricoltura e sulle condizioni di vita rurali nel loro complesso», al fine di contrapporre a esso «le minacce per i nostri valori fondamentali poste dalle tecnologie e dai metodi di produzione diversi dalla produzione alimentare tradizionale». Ancora, il principio di precauzione può essere invocato quando si ipotizzino rischi per la

salute umana, e non invece, come afferma la legge ungherese, per tutelare i «valori fondamentali» rispetto alle minacce «poste dalle tecnologie e dai metodi di produzione diversi dalla produzione alimentare tradizionale».

L'uso del principio di precauzione da parte della legge in questione è anche in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui la possibilità di intervenire per evitare o contenere un danno senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità dei rischi attesi non implica che una misura restrittiva possa essere giustificata sulla base di un approccio «puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente» (CGUE, causa T-13/99, punto 143). Al contrario, una misura può essere adottata a titolo precauzionale solo nella circostanza in cui il rischio risulti adeguatamente supportato dai dati scientifici disponibili al momento dell'adozione (punto 144).

Inoltre, il ricorso al principio di precauzione richiede che ciò su cui si appunta, un alimento in questo caso, sia effettivamente in uso, o autorizzato per l'uso, e che da ciò possano scaturire eventuali danni. Ma, come detto, la carne coltivata non è ancora utilizzabile, in quanto non autorizzata.

Per gli alimenti non in uso, e in particolare qualora uno Stato dell'Ue voglia sollevare motivi di rischio sulla sicurezza di un *novel food* non ancora approvato, deve seguire la procedura prescritta nel citato regolamento sui nuovi alimenti (art. 15). Quest'ultimo prevede che qualunque Stato membro, entro quattro mesi dalla richiesta di immissione sul mercato, possa sollevare obiezioni debitamente motivate sulla sicurezza del prodotto e che, di conseguenza, la Commissione instauri un apposito procedimento. Dunque, la proibizione mediante legge di un alimento in esame per l'autorizzazione si pone al di fuori di quanto previsto dal Regolamento *novel food*.

Inoltre, come affermato dalla Commissione europea nella comunicazione sul ricorso al principio di precauzione (COM(2000) 1 final, del 2 febbraio 2000), tale principio non può essere utilizzato come pretesto per azioni aventi fini protezionistici. Ma tali fini sono espressamente dichiarati nella dichiarazione di notifica della legge che vieta la carne coltivata, ove si afferma espressamente che «la produzione tradizionale di carne da allevamento è di fondamentale importanza per il futuro dell'economia alimentare nazionale».

Ancora, la dichiarazione di notifica sostiene che le «indagini rappresentative della popolazione mostrano che l'opposizione dei consumatori alla carne coltivata in laboratorio supera il rifiuto degli alimenti contenenti proteine di insetti». Al di là della veridicità o meno dell'affermazione sugli esiti del sondaggio tra i consumatori, la stessa appare priva di qualunque rilevanza al fine di conferire una qualche fondatezza al divieto in discorso.

Violazione del diritto alla scienza ai sensi dell'art. 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Infine, la legge risulta in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall'Ungheria in relazione al diritto di «godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni» (o «diritto alla scienza»). Tale diritto è sancito dall'art. 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, trattato di cui l'Ungheria è parte dal 1974.

Secondo l'interpretazione fornita dalle Nazioni unite nel «Commento generale n. 25», la

piena attuazione del diritto alla scienza impone agli Stati di garantire l'integrazione di conoscenze scientifiche consolidate nel processo di adozione o revisione delle leggi e di assicurare la massima trasparenza sui motivi dell'eventuale ricorso al "principio di precauzione". Tuttavia, in mancanza di informazioni puntuali sul bilanciamento tra i rischi e i benefici derivanti dalla produzione, dal consumo e dal commercio della carne coltivata non è possibile conoscere le basi giustificative del divieto e valutare, di conseguenza, l'adeguatezza della misura precauzionale adottata.

Redatto da:

Vitalba Azzollini - Giurista, Fellow Istituto Bruno Leoni

Giulia Perrone - Dottoranda di ricerca in Diritto internazionale, Università di Torino;

membro dell'Associazione Luca Coscioni e di Science for Democracy

Per conto di Associazione Luca Coscioni e Science for Democracy